Numero della Proposta

208

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marzo 1862
dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

OGGETTO

Disposizioni relative ai pagamenti in spezzati di Svanziche

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Finzi
» 2° Ugoni
» 3° Scalini
» 4° Sanseverino
» 5° Nisco
» 6° Chiapusso
» 7° Parenti
» 8° Restelli
» 9° Polti

Relatore Restelli

Adottata nella tornata del 11. Aprile **186**2

Progetto di Legge sulla proporzione dei pezzi di metà e quarto di Lira e di svanzica Austriaca da ammettersi nei pagamenti di somme maggiori di lire cinquanta presentato dal Ministro d'Agricoltura, Ind.ª e Comm.º (Pepoli) alla Camera dei Deputati nella seduta delli

Signori Deputati

La Legge 20. Novembre 1859. nel fissare il ragguaglio colla Lira Italiana delle monete di conio Austriaco che avevano legal corso in Lombardia stabiliva al secondo a linea dell'Art.º 2. che la metà e il quarto sia della Lira Austriaca come della Svanzica Austr. di vecchio o di nuovo conio potessero entrare nei pagamenti di somme eccedenti le cinquanta Lire nella proporzione del decimo della eccedenza;

Questo provvedimento era allora non solamente opportuno ma reso indispensabile dalla condizione del mercato nelle Provincie Lombarde, le quali riunite da poco tempo alle antiche Provincie del Regno e conservando necessariamente la moneta creata dal Governo, da cui furono sottratte, ~~per lo stesso valore della nostra e dell'Armata Francese~~, abbondavano eccessivamente

delle accennate specie divisionarie, e difettavano assai di valuta decimale d'argento.

Ora però che la condizione si mutata e che mentre abbonda per una parte la valuta anzidetta, il Commercio Lombardo prova un notevole pregiudizio dalla conservata disposizione di tolleranza rispetto agli indicati pezzi frazionarii della Lira e della svanzica Austriaca, dappoichè profittandone gli speculatori, importano in Lombardia dalle Provincie limitrofe soggette al dominio Austriaco, tutte le monete più logore e difettose dell'accennata specie, mancanti di peso e di valore, il Governo del Re crede opportuno di promuovere una modificazione del provvedimento medesimo per farne quindi cessare gli effetti.

A tanto è inteso il progetto di Legge che io ho l'onore di sottoporre alla discussione dei Rappresentanti della Nazione e le cui disposizioni sono vivamente reclamate dal Commercio Lombardo rappresentato da quella R.a Camera di Commercio e di Industria.

6

Progetto di Legge sugli spezzati di Svanzica

Art.o 1°

A partire dal
e sino a tutto Dicembre 1862 i pezzi di metà e di quarto di Lira Austriaca, di Svanzica di nuovo e di vecchio conio non potranno entrare nei pagamenti delle somme eccedenti le Lire cinquanta se non pel ventesimo dell'eccedenza.

Art.o 2°

La disposizione contenuta nella seconda parte dell'Art.o 2° della Legge 20 Novembre 1859 No 3771 é abrogata.

N.° 208

Progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Pepoli)

Disposizioni relative ai pagamenti in spezzati di Svanziche

Seduta del 13. Maggio 1862.

Signori!

Se le nostre Zecche fossero in grado di fornire il mercato delle accennate monete d'argento per supplire al bisogno almeno del piccolo commercio la vostra Commissione non avrebbe esitato a proporvi la abolizione totale a brevissimo termine del corso legale dei pezzi di metà e di un quarto di lira austriaca o nuova di nuovo e vecchio conio [I] nè si sarebbe preoccupata gran fatto del pregiudizio che ne sarebbe derivato ai possessori di codeste monete perchè anche indipendentemente dal loro ritiro da parte delle nostre zecche avrebbero (cui) trovato modo facile di esitarle o con nessuno o con tenuissimo danno nelle limitrofe provincie al di là del Mincio, dove hanno corso legale. Di più la maggior parte di queste monete sono siffattamente logore e calanti di peso che non hanno nemmeno le condizioni per il loro corso autorizzato dalla legge 20. Nov. 1859. per cui il qualsiasi danno che i possessori di esse avessero sofferto (sarebbe stato da) imputarsi [I]
[illegible]

Se fossero stati pronti per la emissione spezzati d'argento della nuova moneta nazionale la vostra Commissione avrebbe tanto più accelerata la scomparsa delle monete austriache, delle quali fu trattato, perchè ritiene di molta importanza per l'Italia non solo economicamente ma anche politicamente trattandosi di Lombardia quanto in tutte

[I] che formano il soggetto delle disposizioni della relazione di legge ministeriale ...

[I] [illegible] parte a loro stessi

le altre Provincie del Regno scompa:
:iano le monete emesse dai precedenti
Dominatori per far luogo all'unica mone:
ta nazionale, che mentre porterà un
beneficio sommo al commercio offrirà al popolo
una prova materiale e giornaliera della
costituzione dell'unità della patria
[I manifesti da voci dei venti [illegible]] [illegible] permessi indussero la Commissione
a fare calorose istanze all'Onor. Mi:
nistro di Agricoltura e Commercio affinchè
desse opera alla presentazione di una
legge sulle monete che raggiungesse lo scopo
suindicato, della cui importanza si mostrò
penetrato esso Sig. Ministro il quale non
mancherà di confermare in proposito alla Camera i
suoi intendimenti.
[illegible] in attesa degli invocati provvedimenti
che valgano a fornire il mercato anche
di Lombardia di spezzati della nuova moneta
nazionale d'argento e ritenuta la necessità
specialmente pel commercio di dettaglio di
mantenere in corso gli spezzati di monete d'argento,
la vostra Commissione ha cercato di indagare
la causa del malcontento e del danno che
alla Lombardia derivano dalla disposizione,
che vi è proposta di abolire, contenuta
nel secondo alinea dell'art. 2. della legge
20. Nov. 1859. che autorizza a far entrare
i pezzi di mezza e di un quarto di lira
austriaca o svanzica nei pagamenti di
somme eccedenti le cinquanta lire nella
proporzione del decimo delle eccedenza.
[illegible] dell'imposto danno che deriva da
questa disposizione di legge si è che essendo stabilito
nella tariffa annessa
alla legge medesima
per i pezzi di mezza

I il valore di centesimi quarantuno italiani, che è troppo alto

II effettuando con esse

lira austriaca di vecchio conio I avuto special:
mente riguardo allo stato scadente ed ecce:
zionalmente logoro di queste monete,
chi deve effettuare qualche pagamento appro:
fitta naturalmente del vantaggio che gli fa
la legge II il pagamento delle Cedulare decimo che la
legge stessa [illegible]. E così chi paga dà
un valore minore di quello,
che dovrebbe, a scapito del ricevente.

La vostra Commissione ha pensato che l'ingiustizia
derivante dall'errore della tariffa annessa
alla legge 20. Nov. 1859. dovesse essere
tolta pel periodo di transizione
in cui siamo obbligati di mantenere in corso
le monete di cui parliamo. Coll'art. 3°
la Commissione vi propone che dal giorno
11. Giugno del corrente anno [illegible] I
valor legale della mezza lira e il quarto
di lira austriaca o svanzica di vecchio conio
[illegible] a quaranta e
[illegible] centesimi italiani, il qual valore
[illegible] che dopo molte
oscillazioni e perturbazioni ha finito per
prevalere nel commercio di dette piazze a
fronte della generale persuasione invalsa
che la tariffa del 1859. è troppo alta
ed è [illegible] altresì dalla Risoluzione
Sovrana del 28 Febbr. 1859. dell'ex-Duca
di Modena che a scongiurare la questione
che si faceva nei suoi Stati delle mezze
lire austriache, che erano nella legge del
16. Agosto 1858. tariffate all'evidente
valore di centesimi 42. italiani, ridusse
questo valore a centesimi 40.

Da questa riduzione, che anco la vostra Commissione
propone, si ripromette essa due vantaggi:

il primo è quello di far cessare la segnalata ingiustizia che all'ombra della legge chi paga dia meno di quanto deve — e l'altro si è che cessando l'attrattiva dell'indebito lucro non resterà nel mercato che la quantità di [illegible] queste [illegible] occorrenti per il bisogno del commercio, [illegible] ridotto ai minimi termini gli inconvenienti che derivano dalla assoluta necessità in cui siamo di doverne tollerare temporaneamente il [illegible] lamentato corso.

Si è creduto poi di stabilire all'art. 3. l'attivazione della riduzione della tariffa al giorno 10. Giugno dal corrente [illegible] e non al momento stesso della pubblicazione della legge, per lasciar tempo ai possessori di queste monete di utilizzarle alla meglio, perocchè, I in riguardo era loro dovuto fra considerando che possono essere stati obbligati a riceverle in esecuzione della legge 20. Mar. 1859. — sia considerando che comunque si tratti di un vantaggio autorizzato da una Legge speciale che può averli indotti a procurarsele per spenderle al valore di tariffa

È in questo riflesso [illegible] che condusse la nostra Commissione a proporre all'art. 1º che soltanto alla detta [illegible] 10. Giugno cessi d'aver effetto la disposizione eccessiva del 2º alinea dell'art. 2. della legge 20. Mar. 1859. che autorizza di far entrare nei pagamenti nella proporzione di un decimo delle somme eccedenti le lire cinquanta le mezze [illegible] ed i quarti di [illegible], proporzione che la Commissione vi propone di ridurre in via assoluta [illegible] al solo due per cento dei pagamenti da effettuarsi dalla detta epoca del [illegible] del corrente anno 1862. al 10. Gennajo del 1863.

dopo la quale ultima epoca la Commissione non esita a proporvi di ridurre ancora di più detta facoltà limitandola senza però togliera affatto,

I ad onta della [illegible] fatte [illegible] principio,

a permettere che le [illegible] merze
scariche [illegible] i quanti (entrino nei
di scaricare) e i soli
pagamenti superiori a lire cinque italiane
o per compire i pagamenti anco di somme
maggiori ma per le sole frazioni inferiori
a lire cinque.

La proposta suddetta avrebbe lasciata la
detta facoltà [illegible] fino a tutto decembre
anno nella estensione maggiore di un
ventesimo [illegible] pagamenti [illegible] e l'avrebbe
poi, a quanto pare, tolta interamente
al cominciare del venturo anno: ma
vostra Commissione, colla quale venne d'ac-
cordo anche l'Onor.^e Ministro di [illegible] ralbira
e Commercio, parve che fosse ancora eccessiva
la facoltà di permettere i pagamenti l'uso delle
monete (di quel genere) di cui parliamo per il ventesimo, [illegible]
[illegible] avrebbe rappresentato specialmente
nelle somme rilevate un troppo valore
che di necessità [illegible] avrebbe mantenuto nelle
Provincie Lombarde una quantità di queste
monete eccedente il vero bisogno, mentre che
le monete d'oro non scarseggiano in Lombardia
e possono facilmente surrogare la quota
che fosse [illegible] autorizzata per
quelle austriache d'argento. [illegible] Avrebbe
la Commissione desiderato di escludere anche la tolleranza
di per entrare fino alla fine dell'anno
nei pagamenti [illegible] dette monete [illegible] nella
proporzione [illegible] del due per cento
se ne fu distolta [illegible] anche qui dal
supposto riguardo di evitare un danno [illegible]
ai loro detentori e di operare [illegible]
[illegible] scosse [illegible]

Si pensa così anche d'accordo Commissione e Ministero

[illegible] a mantenere anche dopo la fine del corrente
anno I la facoltà dell'uso degli ~~[illegible]~~ gli spezzati
della svanzica nei pagamenti inferiori a
quelle lire e per compiere i pagamenti
di frazioni inferiori a questa somma, perchè
in mancanza di altri spezzati d'argento
era pur necessario di lasciarne in circolazione
ne il surrogato che valesse quantunque
imperfettamente a supplire alla giornaliera
necessità del commercio #

Del resto la Commissione confida che ridotto alla
giusta misura il valore delle mezze svanziche
[illegible] come è ~~proposto~~ stabilito
dal vecchio conio
coll'art.° 3° e ritenuta la necessità temporanea
del loro corso per supplire al bisogno specialmente
del minuto commercio, non seguirà ~~[illegible]~~
per effetto delle proposte disposizioni legislative una maggiore
depreziamento di codeste monete, deprezzamento
[illegible] che se fosse sensibile avrebbe
dovuto preoccuparci perchè sarebbe caduto a tutto
danno della classe meno agiata le cui sorti non
potevano essere neglette in una materia che
prima ancora del loro ben essere interessa il mezzo
necessario a procurarsi il suo ~~pane~~ quotidiano.
~~[illegible]~~ la facoltà dell'uso delle dette monete a giusto
prezzo # nella minuta spendizione del
denaro fino a che una legge generale provveda
ha pienamente rassicurato la Commissione in proposito
negli effetti della legge che propone alla vostra
approvazione
~~Finalmente~~ dobbiamo dirvi la ragione per
la quale abbiamo proposto I le epoche di
transizione per l'uso ~~[illegible]~~ delle
monete che formano il soggetto di questa
legge + ~~[illegible]~~

I e fino a che una
legge ~~[illegible]~~
provveda altrimenti

#
Quanto alle Provincie dell'ex
Ducato di Modena in cui sono
tuttora in corso legale e senza
~~[illegible]~~
limitazione le mezze lire austriache
che ~~[illegible]~~ ma al
ragguaglio più giusto, come si
dice, di centesimi quaranta ita:
liani, non si presentava ivi
quello il provvedimento proposto
per le Provincie Lombarde e
~~[illegible]~~
la Commissione ~~[illegible]~~
all'art. 2 che nell'ex Ducato
di Modena cominci ~~[illegible]~~
col giorno 1 Genn. 1863 la seconda
limitazione ~~stabilita~~ per la Lom:
bardia cioè che si possano
pagare con mezze svanziche
le somme ~~[illegible]~~
o le frazioni di somma
inferiori alle ~~[illegible]~~
lire.

I ~~[illegible]~~ al 10.
~~[illegible]~~ del corrente anno
ed al 10. Genn. 1862
anzichè al principio, alla
metà ed alla fine
di questi mesi.

4

~~proposto pel cominciare del corrente anno~~
~~o pel 10. Gennajo 1863 ovvero al~~
~~principio~~ I ~~od alla fine di questi stessi mesi~~.
La ragione sta [redacted] nell'uso commerciale
della scadenza delle cambiali che ordinaria:
mente viene stabilita alla metà e più
frequentemente alla fine del mese. Quando
si fossero fissate le suddette epoche di ~~transito~~:
~~principio~~ o al principio od alla metà od alla
fine del mese avremmo provocato a due
inconvenienti, l'uno che [redacted] sarebbesi lasciata
~~facoltà al debitore~~ nell'arbitrio del debitore
di approfittare esclusivamente ~~[illegible]~~ del
vantaggio di pagare piuttosto il giorno della
scadenza della cambiale ovvero nelle successive
ventiquattro ore di tolleranza che la legge
e gli usi consentono — e l'altro di [redacted]
non lasciar tempo I al mercante di disporre
delle monete che avesse dovuto accettare
l'ultimo giorno del periodo accordato per
un più ampio ... della loro spendizione. Gli
inconvenienti seguiti altre volte in quelli casi
suggerirono alla vostra Commissione la proposta
di contare che i giorni di transizione ...
a disposizioni più ristrettive cadessero al
principio, al mezzo od alla fine del mese.

Quanto più presto, o Signori, darete la vostra
sanzione [redacted] al progetto di legge che
la Commissione ha l'onore di raccomandare
alla vostra approvazione, avrete reso
alle Provincie Lombarde un segnalato
servigio (urgentemente) reclamato da quelle popolazioni.

Rusalli Relatore.

I ~~ed a metà~~

I neppure un giorno

Progetto della Commissione

1

Col giorno 10 Giugno 1862. cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nel 2do. alinea del: l'art. 2. della legge 20. Nov. 1859. N° 3771; e dal giorno successivo fino al 10. Gennajo 1863. nelle Provincie Lombarde i pezzi di metà e d'un quarto di lira austriaca o svanzica di nuovo o vecchio conio non potranno entrare nei pagamenti che nella proporzione del due per cento

2

Dal giorno 11. Gennajo 1863. in avanti e fino alla attivazione d'una legge monetaria che altrimenti provveda le monete contemplate nell'articolo antecedente nelle Provincie Lombarde ed i pezzi di mezze svanziche e di lire austriache nell'ex-Ducato di Modena non potranno entrare che nei pagamenti inferiori a lire cinque italiane o per compiere i pagamenti [illegible] anco di somme maggiori per le frazioni inferiori a lire cinque

3

A partire dal giorno 10. Giugno 1862. il valor legale del pezzo di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica di vecchio conio sarà rispettivamente il primo di centesimi quaranta ed il 2do. di centesimi venti di lira italiana tanto nell'ex-Ducato di Modena quanto nelle Provincie Lombarde, in cui queste monete hanno tuttora corso legale.

Relazione

sul progetto di legge intorno ai pagamenti da farsi di rendite

N° 208 A

Componenti

Trigo, Ugoni, Scalini, San Severino, Nico, Chiassi, Parenti, Bertelli, Polti

Seduta del 10 aprile 1862.

Pallotti

SESSIONE 1861 N° 208-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

FINZI, UGONI, SCALINI, SANSEVERINO, NISCO, CHIAPUSSO, PARENTI, RESTELLI, POLTI

sul progetto di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio

nella seduta del 13 marzo 1862.

Disposizioni relative ai pagamenti in spezzati di svanziche.

Tornata del 10 aprile 1862

SIGNORI,

Se le nostre zecche fossero in grado di fornire il mercato delle occorrenti monete d'argento per supplire al bisogno almeno del piccolo commercio, la vostra Commissione non avrebbe esitato a proporvi l'abolizione totale a brevissimo termine del corso legale dei pezzi di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica di nuovo e vecchio conio, che formano il soggetto delle disposizioni dello schema di legge ministeriale; nè si sarebbe preoccupata gran fatto del pregiudizio che ne sarebbe derivato ai possessori di codeste monete, perchè anche indipendentemente dal loro ritiro da parte delle nostre zecche avrebbero essi trovato modo facile di esitarle o con nessuno o con irrilevantissimo danno nelle limitrofe provincie al di là del Mincio, dove hanno corso legale. Di più la maggior parte di queste monete sono siffattamente logore e calanti di peso, che non hanno nemmeno le condizioni per il loro corso autorizzato dalla legge 20 novembre 1859, per cui il qualsiasi danno che i possessori di esse avessero subito sarebbe stato da imputarsi, almeno in parte, a loro stessi.

Se fossero stati pronti per la emissione spezzati d'argento della nuova moneta nazionale, la vostra Commissione avrebbe tanto più accelerata la disparizione delle monete austriache, delle quali si tratta, perchè ritiene di molta importanza per l'Italia, non solo economicamente, ma anche politicamente, che tanto in Lombardia quanto in tutte le altre provincie del regno scompaiano le monete emesse dai precedenti dominatori per far luogo all'unica moneta nazionale, che, mentre porterà un beneficio sommo al commercio, offrirà al popolo una prova materiale e giornaliera della costituzione dell'unità della patria.

Queste persuasioni, manifestate da varii de' vostri uffizi, indussero la Commissione a fare calorose istanze all'onorevole ministro di agricoltura e commercio affinchè dia opera alla presentazione di una legge sulle monete, che raggiungesse lo scopo suindicato, della cui importanza si mostrò penetrato esso signor ministro, il quale non mancherà di confermare in proposito alla Camera i suoi intendimenti.

Del resto, in attesa degli invocati provvedimenti che valgano a fornire il mercato anche di Lombardia di spezzati della nuova moneta nazionale d'argento, e ritenuta la necessità, specialmente pel commercio di dettaglio, di mantenere in corso gli spezzati di monete d'argento, la vostra Commissione ha cercato di indagare la causa del malcontento e del danno che alla Lombardia derivano dalla disposizione che vi è proposta di abolire, contenuta nel secondo alinea dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859, che autorizza a far entrare i pezzi di mezza e di un quarto di lira austriaca o svanzica nei pagamenti di somme eccedenti le cinquanta lire nella proporzione del decimo dell'eccedenza.

La vera causa dell'ingiusto danno che deriva da questa disposizione di legge si è che, essendo stabilito nella tariffa annessa alla legge medesima per i prezzi di mezza lira austriaca di vecchio conio il valore di centesimi quarantuno italiani, che è troppo alto, avuto specialmente riguardo allo stato scadente ed eccezionalmente logoro di queste monete, chi deve effettuare qualche pagamento approfitta naturalmente del vantaggio che gli fa la legge, effettuando con esse il pagamento dell'intiero decimo che la legge stessa gli consente. E così chi paga, dà un valore minore di quello che dovrebbe a scapito del ricevente.

La vostra Commissione ha pensato che l'ingiustizia derivante dall'errore della tariffa annessa alla legge 20 novembre 1859 dovesse essere tolta pel periodo di transizione in cui siamo obbligati di mantenere in corso le monete di cui parliamo.

Coll'articolo 3 la Commissione vi propone che, dal giorno 11 giugno del corrente anno in avanti, il valor legale della mezza lira e del quarto di lira austriaca o *svanzica* di vecchio conio sia fissato rispettivamente a quaranta e venti centesimi italiani, il qual valore così ridotto è giustificato dal-

l'uso che dopo molte oscillazioni e perturbazioni ha finito per prevalere nel commercio di dettaglio a fronte della generale persuasione invalsa che la tariffa del 1859 è troppo alta, ed è giustificata altresì dalla risoluzione sovrana del 21 febbraio 1859 dell'ex-duca di Modena che, a scongiurare l'invasione che si faceva nei suoi Stati delle mezze lire austriache che erano nella legge del 10 agosto 1858 tariffate all'eccedente valore di centesimi quarantadue italiani, ridusse questo valore a centesimi quaranta.

Da questa riduzione che anche la vostra Commissione propone, si ripromette essa due vantaggi: il primo è quello di far cessare la segnalata ingiustizia che all'ombra della legge chi paga dia meno di quanto deve, e l'altro si è che, cessando l'attrattiva dell'indebito lucro, non resterà sul mercato che la quantità di queste monete occorrenti per il bisogno del commercio, e così avremo ridotto ai minimi termini gl'inconvenienti che derivano dall'assoluta necessità in cui siamo di doverne tollerare temporaneamente il lamentato corso.

Si è creduto poi di stabilire all'articolo 3 l'attivazione della riduzione della tariffa al giorno 11 giugno del corrente anno e non al momento stesso della pubblicazione della legge per lasciar tempo ai possessori di queste monete di utilizzarle alla meglio, perocchè, ad onta delle considerazioni fatte da principio, un riguardo era loro dovuto sia considerando che possono essere stati obbligati a riceverle in esecuzione della legge 20 novembre 1859, sia considerando che, ad ogni modo si tratta di un vantaggio autorizzato da una legge vigente, che può averli indotti a procurarsele per spenderle al valore di tariffa.

È lo stesso riflesso che condusse la vostra Commissione a proporre all'articolo 1 che soltanto alla detta epoca del 10 giugno cessi di avere effetto la disposizione eccessiva del 2° alinea dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859, che autorizzava a far entrare nei pagamenti, nella proporzione di un decimo delle somme eccedenti le lire cinquanta, le mezze *svanziche* ed i quarti di *svanzica*, proporzione che la Commissione vi propone di ridurre in via assoluta al solo due per cento dei pagamenti da effettuarsi dalla detta epoca del giugno del corrente anno 1862 al 10 gennaio del 1863, dopo la quale ultima epoca la Commissione non esita a proporvi di ridurre ancora di più, senza però toglierla affatto, codesta facoltà, limitandola a permettere che le mezze *svanziche* ed i quarti di *svanzica* entrino nei soli pagamenti inferiori a lire cinque italiane o per compiere i pagamenti anco di somme maggiori, ma per le sole frazioni inferiori a lire cinque.

La proposta ministeriale avrebbe lasciata la detta facoltà fino a tutto il corrente anno nell'estensione maggiore di un ventesimo dei pagamenti e l'avrebbe poi, a quanto pare, tolta intieramente al cominciare del venturo anno; ma alla vostra

Commissione, colla quale venne d'accordo anche l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, parve che fosse ancora eccessiva la facoltà di permettere nei pagamenti l'uso delle monete di cui parliamo per il ventesimo, la quale quota avrebbe rappresentato, specialmente nelle somme rilevanti, un troppo valore, che di necessità avrebbe mantenuto nelle provincie lombarde una quantità di queste monete eccedente il vero bisogno, essendochè le monete d'oro non scarseggiano in Lombardia e possono facilmente surrogare la quota che fosse autorizzata per quelle austriache d'argento. Avrebbe la Commissione desiderato di escludere anche la tolleranza di far entrare fino alla fine dell'anno nei pagamenti codeste monete nella proporzione pur tenue del due per cento; ma ne fu distolta anche qui dal suesposto riguardo di evitare un danno ai loro detentori e di operare la transizione senza scosse.

Si posero poi anche d'accordo Commissione e Ministero a mantenere, anche dopo la fine del corrente anno e fino a che una legge provveda altrimenti, la facoltà dell'uso degli spezzati della *svanzica* nei pagamenti inferiori a cinque lire o per compiere i pagamenti di frazioni inferiori a questa somma, perchè in mancanza di altri spezzati d'argento era pur necessario di lasciarne in circolazione il loro surrogato che valesse, quantunque imperfettamente, a supplire alle giornaliere necessità del commercio.

Quanto alle provincie dell'ex-ducato di Modena, in cui sono tuttora in corso legale e senza limitazione le mezze lire austriache, ma al ragguaglio più giusto, come si disse, di centesimi quaranta italiani, non si presentava urgente il provvedimento proposto per le provincie lombarde, e solo la Commissione propone all'articolo 2 che nell'ex-ducato di Modena cominci coll'11 gennaio 1863 la seconda limitazione stabilita per la Lombardia, cioè che si possano pagare con mezze *svanziche* le somme o le frazioni di somma inferiori alle cinque lire.

Del resto la Commissione confida che, ridotto alla giusta misura il valore delle mezze *svanziche* di vecchio conio, come è stabilito coll'articolo 3°, e ritenuta la necessità temporanea del loro corso per supplire al bisogno specialmente del minuto commercio, non seguirà per effetto delle proposte disposizioni legislative un maggiore deprezzamento di codeste monete, deprezzamento che, se fosse temibile, avrebbe dovuto preoccuparci, perchè sarebbe caduto a tutto danno della classe meno agiata, le cui sorti non potevano essere neglette in una materia che, prima ancora del suo benessere, interessa il mezzo necessario a procurarle il pane quotidiano. La facoltà dell'uso delle ridette monete a giusto prezzo nella minuta spendizione del denaro, fino a che una legge generale provveda, ha pienamente in proposito rassicurato la Commissione sugli effetti della legge che propone alla vostra approvazione.

Finalmente dobbiamo dirvi la ragione per la quale ab-

biamo proposto rispettivamente al 10 giugno del corrente anno ed al 10 gennaio 1863 anzichè al principio, alla metà od alla fine di questi mesi, le epoche di transizione per l'uso delle monete che formano il soggetto di questa legge.

La ragione sta nell'uso commerciale della scadenza delle cambiali, che ordinariamente viene stabilita alla metà e più frequentemente alla fine del mese. Quando si fossero fissate le suddette epoche di transizione o al principio o alla metà o alla fine del mese, avremmo provocato due inconvenienti, l'uno è che sarebbesi lasciato nell'arbitrio del debitore di approfittare esclusivamente del vantaggio di pagare piuttosto il giorno della scadenza della cambiale anzichè nelle successive ventiquattr'ore di tolleranza che le leggi e gli usi consentono, e l'altro è di non lasciar tempo neppure un giorno al ricevente di disporre delle monete che avesse dovuto accettare l'ultimo giorno del periodo acconsentito per un più ampio uso della loro spendizione. Gl'inconvenienti seguiti altre volte in simili casi suggerirono alla vostra Commissione la proposta di evitare che i giorni di transizione a disposizioni più ristrettive cadessero al principio, al mezzo o alla fine del mese.

Quanto più presto, o signori, darete la vostra sanzione al progetto di legge che la Commissione ha l'onore di raccomandare alla vostra approvazione, avrete reso alle provincie lombarde un segnalato servigio urgentemente reclamato da quelle popolazioni.

RESTELLI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

A partire dal. . . . . . . e sino a tutto dicembre 1862 i pezzi di metà e di quarto di lira austriaca, di svanzica di nuovo e di vecchio conio, non potranno entrare nei pagamenti delle somme eccedenti le lire cinquanta, se non pel ventesimo dell'eccedenza.

Art. 2.

La disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859, n° 3771, è abrogata.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Col giorno 10 giugno 1862 cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859, numero 3771; e dal giorno successivo fino al 10 gennaio 1863 nelle provincie lombarde i pezzi di metà e di un quarto di lira austriaca o *svanzica*, di nuovo o vecchio conio, non potranno entrare nei pagamenti che nella proporzione del due per cento.

Art. 2.

Dal giorno 11 gennaio 1863 in avanti, e fino alla attivazione di una legge monetaria che altrimenti provveda, le monete contemplate nell'articolo antecedente nelle provincie lombarde ed i pezzi di mezze *svanziche* o di lire austriache nell'ex-ducato di Modena non potranno entrare che nei pagamenti inferiori a lire cinque italiane, o per compiere i pagamenti anco di somme maggiori per le frazioni inferiori a lire cinque.

Art. 3.

A partire dal giorno 11 giugno 1862 il valor legale del pezzo di metà e di un quarto di lira austriaca o *svanzica* di vecchio conio sarà rispettivamente il primo di centesimi 40 ed il secondo di centesimi 20 di lira italiana, tanto nell'ex-ducato di Modena, quanto nelle provincie lombarde, in cui queste monete hanno tuttora corso legale.

Approvato nella tornata dell'11 Aprile 1862.

Pellati

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art.° Unico

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il progetto di legge unito al presente, di svolgere presso il Parlamento stesso i motivi della proposta e di sostenerne la discussione.

Il Ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Torino a dì 16 Marzo 1862.

Vittorio Emanuele

Pepoli